



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

V.le Guidoni, 61 – 50127 Firenze (FI)

Disposizione di servizio n. 192 del 2026

Oggetto: attestazione di esecutività dei decreti di liquidazione – Termini per proporre opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Il Presidente e il Dirigente amministrativo

Con la presente disposizione, nel trasmettere la circolare m_dg.DAG.25/07/2026.0153182.U, si forniscono indicazioni operative volte ad assicurare uniformità nell'apposizione dell'attestazione di esecutività sui decreti di liquidazione emessi dai magistrati in favore dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e della riduzione in pristino.

Premesso che

- ai sensi dell'**art. 84 del D.P.R. 115/2002**, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è ammessa opposizione secondo quanto previsto dall'art. 170 del medesimo Testo unico;
- nella formulazione originaria dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, l'opposizione al decreto di pagamento doveva essere proposta entro il termine speciale di *venti giorni dalla comunicazione del provvedimento*. Successivamente, a seguito dell'introduzione del rito sommario di cognizione, il Ministero della Giustizia, con circolare del 9 novembre 2012, prot. DAG 148412.U, ha chiarito che il termine applicabile fosse **quello di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, secondo quanto allora previsto dall'art. 702-quater c.p.c.**;
- tale interpretazione ha trovato conferma nei successivi orientamenti della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 106/16) e di legittimità: v. tra le tante Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478, secondo cui *“Il termine applicabile è dunque di trenta giorni dalla notificazione del decreto, secondo la previsione originaria dell'art. 702 quater c.p.c. e tenuto conto del rinvio, operato dall'art. 170, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, al rito sommario di cognizione: il termine non è più pertanto quello speciale di 20 giorni (dell'originario T.U. spese) bensì quello di 30 giorni posto in via generale per il riesame dei provvedimenti assunti in prima istanza nelle procedure riconducibili allo schema del rito sommario, con riferimento tuttavia sia all'opposizione sia all'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c.”*;

- **l'art. 15, comma 1, D.Lgs. 150/2011** (così come novellato dal D.Lgs. 149/2022) **prevede che le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c.**
- così l'art. 702-quater c.p.c. è stato abrogato e **sostituito dall'art. 281-terdecies c.p.c.**, secondo cui la *sentenza resa nel procedimento semplificato è impugnabile nei modi ordinari, con applicazione dei termini di cui agli artt. 325 e seguenti c.p.c.*;
- la circolare DAG del 25 luglio 2026, n. 0153182.U ha precisato che trattasi di disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile, sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale;
- da ciò ne discende che il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art.170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali è
 - a) di trenta giorni dalla notifica del provvedimento**, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.;
 - b) indipendentemente dalla notifica, resta applicabile il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento**, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Dispongono quanto segue

le cancellerie continueranno a effettuare le comunicazioni di rito dei provvedimenti alle parti processuali, compreso il PM (art. 82 comma 3 e art. 83 comma 3) e ai fini dell'apposizione dell'attestazione di esecutività sui decreti di liquidazione dovranno attenersi alle seguenti indicazioni operative, a seconda dei casi.

1. DECRETI NOTIFICATI ALLE PARTI

L'attestazione di esecutività sarà apposta **previa richiesta del beneficiario del decreto di liquidazione che sarà onerato di produrre la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica del provvedimento alle parti**. Eventuali spese di notifica non dovranno gravare sull'Erario.

Sul provvedimento che sarà trasmesso all'Ufficio Spese di Giustizia anticipate unitamente a tutti gli atti giustificativi come da vademecum già diffuso alle cancellerie dovranno essere annotati:

- la data dell'ultima notifica effettuata;
- la data di esecutività del decreto, calcolata decorso il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.

A titolo esemplificativo, potrà essere utilizzata la seguente formula:

“Ultima notifica in data _____ – Decreto esecutivo il _____.”

Data e firma

2. DECRETI DEPOSITATI E NON COMUNICATI ALLE PARTI

In mancanza di notifica alle parti, il decreto diviene esecutivo decorso il termine di **sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento**, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Per “pubblicazione” deve intendersi la comunicazione alle parti.

In tal caso, la cancelleria apporrà sul provvedimento la seguente attestazione:

“Decreto esecutivo il _____ per decorrenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del _____.”

Data e firma

La presente disposizione ha efficacia immediata. Si raccomanda alle cancellerie la puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate.

Si comunichi al personale, all'URP, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

La Dirigente Amministrativa
Laura Boy

Il Presidente
Angelo Antonio Pezzuti